

RG 625/2024 cui è riunita la 629/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA**

**I<sup>a</sup> Sezione Civile**

**I° Collegio**

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

Dott. Gianmichele Marcelli      Presidente      Rel.

Dott. Pier Giorgio Palestini      Consigliere

Dott. Cesare Marziali      Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 625 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 cui è riunita la n. 629 2024 e promossa

**DA**

*Parte\_1* (P.Iva *P.IVA\_1* , in persona dei legali rappresentanti p.t. *Parte\_2*  
e *Parte\_3* , con sede legale in Pesaro (PU) Via Carniccia n. 12, rappresentata e difesa per procura speciale dall'Avv. Loretta Lancia (C.F. *C.F.\_1* con studio in Pesaro Largo Mamiani n. 13, elettivamente domiciliata il suo indirizzo pec *Email\_1* .

**CONTRO**

*Controparte\_1* in persona della socia accomandataria e legale rappresentante pro tempore sig.ra *Controparte\_1*, corrente in Ferrara Via Vicolo del Teatro n. 2/A Cod. Fisc. - P.Iva *P.IVA\_2* rappresentata e difesa per procura dall'Avv. Giovanni Luca Giardini del foro di Pesaro (Cod. Fisc. *CodiceFiscale\_2*, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notifiche all'indirizzo PEC *Email\_2* e al numero di fax 0721 – 69145, e presso il quale è elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Pesaro Via Orazio Flacco n. 41.

**IMPUGNATA E IMPUGNANTE INCIDENTALI**

Oggetto: impugnazione del lodo arbitrale in data 22 marzo 2024, comunicato tramite raccomandata a mani in data 27 marzo 2024

Conclusioni: vedi note di p.c.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il Collegio arbitrale con il lodo di cui in epigrafe rigettava la domanda della ricorrente *CP\_1* [...] (committente) nei confronti della resistente *Part* (appaltatrice) relativa alla penale per ritardo; accertava il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per vizi pari a 9.260,79 oltre iva se dovuta; accertava il diritto della resistente al pagamento di € 130.01, 68; disponeva la compensazione tra rispettivi crediti e condannava la *Controparte\_1* al pagamento di € 120.750,89; compensava integralmente le spese di lite.

Con ordinanza successiva a correzione di errori materiali il collegio disponeva che la condanna della *Controparte\_1* fosse di 61.287,08 oltre iva se dovuto e interessi dalla domanda al saldo.

La controversia tra le parti era sorta in relazione a un contratto di appalto avente a oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento di un albergo in quel di Gradara, la ristrutturazione di un alloggio sempre in quel paese e la manutenzione di una chiesetta adiacente all'albergo.

Le domande della committente riguardavano i vizi delle opere, la penale per il ritardo nel loro completamento, l'esatto valore dei lavori; quelle dell'appaltatrice concernevano il residuo pagamento per i lavori effettuati, la restituzione delle ritenute a garanzia e i maggiori costi e le commissioni relative a una garanzia fideiussoria non restituita.

Pregiudizialmente la ditta appaltatrice allega l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale: la ragione è che la committente, una volta che questa le è stata notificata ha iscritto la causa a ruolo mentre la controparte ha iscritto nuovamente a ruolo (con RG diverso) la propria iniziativa processuale.

Fatto è che, in applicazione della ragione più liquida, la questione è superata dall'inidoneità delle doglianze della committente a superare la fase rescindente per i motivi che seguono.

#### **A) L'impugnazione incidentale.**

**A.1)** La prima doglianza dell'appello incidentale riguarda l'applicazione dell'art. 103, comma 2 ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che ha comportato il rigetto della domanda di danni da ritardata consegna dell'opera.

**A.2)** Il secondo motivo concerne la motivazione contraddittoria del lodo nella parte dove ritiene giustificato lo slittamento della fine dei lavori a causa di varianti qualitative e quantitative dei medesimi; tale argomentare confliggerebbe *“con le conclusioni prese in relazione alla “giustificata” consegna delle opere ricostruita dal collegio arbitrale per l'ottobre/novembre 20207, tale contraddizione vizia il lodo nella parte in cui rigetta la domanda dell'odierna appellata/appellante incidentale.”*

In ogni caso, il collegio arbitrale non aveva considerato che vi era stata una sola variante già contemplata nel contratto iniziale e che la missiva del 24.10.2020 da parte del D.L., dove si legge: *“avvicinandosi il momento della scadenza dei termini contrattualmente pattuiti per la consegna del cantiere”* era un *lapsus calami* come argomentabile dalla mancata modifica del contratto e dalla *“totale assenza di qualsivoglia comunicazione di sospensione dei lavori o spostamento dei termini di consegna.”*

Le due doglianze possono essere trattate congiuntamente riguardando la medesima problematica.

A ben vedere, la giustificazione dello slittamento dei lavori secondo il lodo arbitrale riposa su tre distinte motivazioni:

- a) L'applicabilità della all'art. 103, comma 2 ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- b) Il sopravvenire di varianti qualitative quantitative;
- c) L'affidamento della appaltatrice circa la tempestività del proprio adempimento (pag. 15, infra, del lodo) con la precisazione che il predetto rappresenta uno strumento integrativo delle previsioni contrattuali (nota n° 10 del lodo).

Nel caso di specie le doglianze che riguardano la motivazione sub c) non aggrediscono l'affidamento della ditta e la buona fede della ditta appaltatrice, ma il *lapsus* in cui sarebbe incorso il direttore dei lavori, *lapsus* avvalorato dalla mancata modifica del contratto e dal difetto di comunicazioni di sospensioni o di spostamenti della data di consegna dei lavori.

La committente non insorge specificamente nei confronti dell'asserito affidamento che, in quanto integrativo delle previsioni contrattuali, avrebbe comportato lo slittamento dei termini di consegna ma allega l'errore del D.L. che è comunque idoneo (prospettando l'avvicinarsi dei tempi di consegna del cantiere) a provocare il predetto affidamento in difetto di argomentazioni contrarie sul convincimento incolpevole della ditta appaltatrice.

Poiché le doglianze avverso tale passaggio argomentativo, autonomo e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, sono inammissibili ne consegue l'inammissibilità dei due motivi esaminati.

**A.3)** Il terzo motivo attiene alla nullità del lodo ex art. 829 primo comma n. 5 (per mancata esposizione sommaria dei motivi) e n. 9 (per violazione del principio del contraddittorio) il tutto con riferimento alla motivazione sulle valutazioni delle testimonianze raccolte.

Anche questo motivo è inammissibile.

Con riferimento all'aspetto motivazionale è necessario precisare che: *"la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass. Sez. 1 24-6-2011 n. 13968 Rv. 618515-01); la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'[art. 829 n. 5 cod. proc. civ.](#), essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata ([Cass. Sez. U 8-10-2008 n. 24785 Rv. 604881-01](#))."* (Cassazione civile sez. II, 15/02/2024, n. 4164).

In ordine al violazione contraddittorio è pacifico che questo si verifichi allorquando vi sia quella del diritto di difesa delle parti, diritti che, per quanto emerge dagli atti del giudizio arbitrale, risultano essere stati del tutto garantiti; in verità tale motivo mira a sindacare motivazione.

Fatto è che dalla lettura del lodo, dopo aver ricordato che la valutazione dei mezzi di prova è rimessa agli arbitri, non si riscontra l'assenza totale della motivazione e né si ravvisa che questa non consenta di comprendere le ragioni della decisione.

## **B) L'impugnazione principale**

**B.1)** Con il primo motivo si prospetta nullità del lodo ex art. 829 primo comma n. 5 c.p.c. (per difetto dell'esposizione dei motivi) e/o n. 9 (per violazione del principio del contraddittorio) e/o n. 11 (per disposizioni contraddittorie) e/o n. 12 (per omessa pronuncia su domande e eccezioni) in relazione alla voce n. 5 del SAL 6 richiesta nella misura di € 13.055,00 + IVA ma nel lodo rideterminata in € 3.955,51 + IVA.

**B.2)** Con il secondo motivo si allega la nullità del lodo ex art. 829 primo comma n. 5 cpc (per difetto dell'esposizione dei motivi) e/o n. 9 (per violazione del principio del contraddittorio) e/o n. 11 (per disposizioni contraddittorie) e/o n. 12 (per omessa pronuncia su domande e eccezioni) in relazione alle voci n. 6 e n. 7 del SAL n. 6 rispettivamente di € 1.000,00 + IVA e di € 225,00 + IVA, importi confermati anche dal CTU geom. CP\_2

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto prospettano errori di calcolo nella determinazione del corrispettivo maturato in relazione alle voci nn 5, 6 e 7 del SAL 6.

E' sufficiente tale aspetto per ravvisare l'inammissibilità dei motivi suddetti ove si consideri che:

**B.1,B.2.1°)** non si ravvisa alcun difetto di motivazione (né tantomeno la sua idoneità a far comprendere le ragioni della decisione) in quanto nel lodo così si legge:

- la voce 5 del SAL 6 viene rideterminata nella minor misura indicata dal CTU e dunque in euro 3.955,51 che appare corretta nella ricostruzione degli importi unitari e coerente con il SAL (nella versione del 10.2.2021) quanto alle unità prese a base di calcolo.

E' evidente la condivisione da parte del collegio delle conclusioni peritali, motivata dalla correttezza nella ricostruzione degli importi unitari e dalla coerenza con il SAL quanto alle unità prese a base del calcolo.

Per altro verso, in ordine a tutte le voci di quel SAL il collegio si è rifatto sempre alla CTU così motivando:

d) Come già accennato, per conforme ammissione della stessa ricorrente, parte dei lavori oggetto del SAL 6 devono essere ancora pagati dalla committenza trattandosi sicuramente di opere ulteriori e diverse rispetto a quelle contabilizzate nei precedenti SAL.

Il Collegio ritiene che, per l'accertamento in dettaglio delle specifiche opere imputabili a tale SAL6, non si possa, però, preliminarmente prescindere dalla ricostruzione resa, sul punto, in sede di ATP; in particolare si dovrà necessariamente tener conto del fatto che il tecnico così incaricato ha comunque ritenuto tutte le voci ivi inserite (SAL 6 nella versione del 10.2.2021) coerenti in termini di stato, condizioni e qualità con il normale avanzamento del cantiere e dei lavori appaltati.

Pur nel contrasto sussistente tra le parti in ordine alla quantità pregressa, deve poi ritenersi non contestata e comunque dovuta, per il titolo, la somma di euro 62.593,48, come espressamente ammesso e riconosciuto, almeno in sede processuale, dalla stessa committente; somma dalla stessa parte così determinata in base alla conforme quantificazione del DL in data 15.2.2021 (documento 16 di parte ricorrente).

**B.1,B.2.II°)** Non sono allegati e non è dato comprendere quali specifici diritti alla difesa il procedimento abbia violato e le conseguenze di tale violazione (Cassazione civile sez. II, 04/06/2021, n. 15613) visto che le parti hanno sempre detto e contraddetto sul piede di una simmetrica parità.

**B.1,B.2.III°)** Non sono prospettate allegare né precisate le asserite contraddizioni in cui sarebbe incorso il collegio peritale, a tale riguardo è opportuno ricordare che: *“il vizio di contraddittorietà, di cui all'art. 829, comma 1, n. 11, cod. proc. civ., sussiste quando le diverse parti del dispositivo del lodo sono tra loro in contraddizione oppure vi è contraddizione tra motivazione e dispositivo del lodo medesimo (cfr., in tal senso, Cass. n. 2747 del 2021; Cass. n. 1258 del 2016; Cass. n. 11895 del 2014) ...”* (Cassazione civile sez. I, 11/12/2025, n. 32248): nel caso in esame non si ravvisa una contraddittorietà tra le diverse parti dispositive del lodo e queste risultano pienamente consequenziali alla motivazione.

**B.1,B.2.IV°)** A tale riguardo è opportuno sottolineare che non si ravvisa alcuna omessa pronuncia visto che l'impugnazione riguarda proprio una decisione assunta dal collegio e che non sono specificamente indicate le domande o le eccezioni pretermesse.

**B.3)** Con il terzo motivo si evidenzia la nullità del lodo ex art. 829 primo comma n. 5 c.p.c. (per mancanza dell'esposizione sommaria dei motivi) e/o n. 9 (per violazione del principio del contraddittorio) e/o n. 11 (per disposizioni contraddittorie) e/o n. 12 (per omessa pronuncia su domande e eccezioni) nel rigetto implicito della domanda formulata dalla *Parte\_1* di risarcimento anche in termini di maggior danno ed interessi moratori con decorrenza dalla data della relativa richiesta o dalla data di effettiva debenza formulata dalla *Part*.

**B.3.1°)** Per quel che riguarda l'omessa pronuncia sulla richiesta del riconoscimento del maggior danno la doglianza è fondata e assorbente (non rispetto in quanto il collegio non ha deciso sulla pretesa del maggior danno. A tale riguardo – in via rescissoria – è opportuno sottolineare che nella prima memoria difensiva della ditta appaltatrice (26.09.2022) e non solo nella precisazione delle conclusioni è espressamente domandato il risarcimento del maggior danno accanto agli interessi legali; in ogni caso, una nuova richiesta rappresenterebbe soltanto una *emendatio libelli*. La causa petendi è da intendersi per il ritardo nel pagamento di quanto dovuto stante la contestuale pretesa di frutti civili e della rivalutazione monetaria.

Per giurisprudenza ormai costante per la quantificazione di questo danno è possibile ricorrere a elementi presuntivi e al notorio e, nel caso in esame, pur vertendosi nell'ipotesi di soggetto imprenditoriale ma nel difetto di allegazioni sulla destinazione del denaro da parte di questi, si dovrà ricorrere al parametro minimo della eventuale differenza, dalla domanda al saldo, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali.

Quanto alla natura (commerciale o meno) e alla decorrenza degli interessi è bene sottolineare che il collegio arbitrale è intervenuto con ordinanza di correzione che ha disatteso l'istanza della ditta appaltatrice affermando che gli interessi dovranno essere calcolati sulla scorta dell'art. 1284, comma, c.c. e che i medesimi decorrono dalla domanda (da intendersi chiaramente quella della appaltatrice nell'arbitrato): si versa, semmai, nell'ipotesi di una violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia non valutabile in questa sede perché non contemplata dalla clausola arbitrale.

**B.4)** Il quarto motivo attiene alla asserita nullità del lodo ex art. 829 primo comma n. 5 c.p.c. (per mancanza dell'esposizione sommaria dei motivi) e/o n. 9 (per violazione del principio del contraddittorio) e/o n. 11 (per disposizioni contraddittorie) e/o n. 12 (per omessa pronuncia su domande e eccezioni) vista la statuita compensazione delle spese senza pronunciarsi in merito al

compenso del CTU ing. *Per\_1* sostenuto integralmente dalla *Parte\_1* (così nell'impugnazione: "4° MOTIVO: nullità del lodo ex art. 829 primo comma n. 5 c.p.c. (per mancanza dell'esposizione sommaria dei motivi) e/o n. 9 (per violazione del principio del contraddittorio) e/o n. 11 (per disposizioni contraddittorie) e/o n. 12 (per omessa pronuncia su domande e eccezioni) vista la statuita compensazione delle spese senza pronunciarsi in merito al compenso del CTU ing. *Per\_1* sostenuto integralmente dalla *Parte\_1* ")

**B.4.I°)** Con riferimento alle asserite nullità di cui all'art. 829 primo comma n. 5 c.p.c. (per mancanza dell'esposizione sommaria dei motivi) e/o n. 9 (per violazione del principio del contraddittorio) e/o n. 11 (per disposizioni contraddittorie) si rinvia alle precedenti argomentazioni.

**B.4.II°)** In ordine alla decisione sulla compensazione delle spese di lite (espressamente disposta sulla scorta della riconosciuta reciproca soccombenza in sede di dispositivo, irregolarità espositiva che non esclude l'esistenza di una motivazione) si versa, semmai, nell'ipotesi di una violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia non valutabile in questa sede perché non contemplata dalla clausola arbitrale.

**B.4.III°)** Per l'omesso regolamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio si deve osservare quanto segue.

Il procedimento arbitrale è stato preceduto da un ATP che ha visto come ausiliario l'ing *Per\_2* [...] cui è stato liquidato l'importo di € 5.000 oltre accessori per complessivi € 5.222,72.

Il predetto importo è stato integralmente corrisposto dalla ditta appaltatrice, circostanza non contestata dalla ditta committente e avvalorata dai bonifici in atti.

Nel procedimento è poi stato nominato quale CTU il geom. *Persona\_3* in relazione al compenso del quale nessuna doglianza è esposta nel motivo in esame che si indirizza esclusivamente sugli onorari dell'ing. *Per\_1* E' ben vero che nelle conclusioni dell'impugnazione principale della ditta appaltatrice si legge: "rifusione delle spese legali e tecniche il CTP ing. *Per\_4* relative al procedimento per accertamento tecnico ante causam e i compensi in favore del CTU ing. *Per\_1* nonché al procedimento arbitrale (ivi compresi i compensi degli arbitri e del CTU geom. *CP\_2* ed alla presente impugnazione e/o rifusione del 50% dei compensi liquidati in favore dell'ing. *Per\_5* nel procedimento per ATP Tribunale di Pesaro, compensi integralmente pagati da [...] *Parte\_1* il tutto come da 4° motivo di appello/nullità." ma nei confronti del compenso del

Geom CP\_2 si ripete, non è sollevata alcuna doglianza in violazione del principio della specificità dei motivi di impugnazione.

Orbene, il collegio arbitrale ha così espressamente precisato:

*“quantifica le spese di difesa e quelle per la assistenza tecnica della presente procedura (compresa la fase di ATP), in complessivi € 15.000,00; ritenuta la parziale reciproca soccombenza, compensa integralmente le predette spese ed anche quelle per il compenso degli Arbitri.”.*

Ne consegue che pure le spese del consulente (l'ing Persona\_2 ) in sede di ATP sono state compensate.

Fatto è che secondo la *Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 22/10/2019- dep. 05/06/2020) - n. 10804*: *“è affetta dal vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, taccia sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel primo grado di giudizio, a nulla rilevando che tali spese abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168”* e che *“se, con la sentenza che definisce il giudizio, il giudicante compenserà le spese ex art. 92 c.p.c., dovrà dettare analoga previsione per le spese di c.t.u.; in tal caso la parte che le ha anticipate per intero avrà diritto di regresso, nella misura del 50%, nei confronti dell'altra”*.

In breve, si ravvisa una omessa pronuncia sul regresso sicchè in fase rescissoria la ditta committente deve essere condannata a corrispondere alla appaltatrice l'importo di € 2.611,36.

Le spese di lite, comprensive di quelle dell'arbitrato, in vista della reciproca soccombenza, sono compensate.

Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.T.M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da [...]

Parte\_1

nei confronti di

Controparte\_1

sull'impugnazione incidentale e avverso il lodo in epigrafe, così provvede:

- Accoglie in parte l'impugnazione principale e così provvede:

Condanna la *Controparte\_1* a corrispondere alla *Parte\_1* dalla domanda arbitrale della *Part* al saldo la differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali sulle somme liquidate dal lodo come successivamente corretto con ordinanza del 09.05.2024 nonché l'importo di € 2.611,36;

-Dichiara inammissibili gli altri motivi dell'impugnazione principale;

-Dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale;

-Compensa integralmente le spese di lite;

-Conferma per i resto il lodo impugnato;

-Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Ancona li 17.10.2026

**IL PRESIDENTE Est.**

**Gianmichele Marcelli**